

RICORSI
AL
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE



RECLAMI
ALLA
CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

*a cura dell'avv. Giammario Schippa,
presidente della Corte sportiva d'appello e del Tribunale federale del Comitato Regionale Marche – F.I.G.C. – L.N.D.*

Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Marche

Via Schiavoni, snc – 60131 ANCONA – CENTRALINO: 071..285601 – FAX: 071 28560403

C.F. 08272960587

Sito internet: marche.lnd.it – email: crLnd.marche01@figc.it – pec: marche@pec.figcmarche.it

PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

Il processo sportivo attua i principi del **diritto di difesa**, della **parità delle parti**, del **contraddittorio** e gli altri principi del **giusto processo**.

I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della **ragionevole durata** del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

La decisione del giudice è motivata e pubblica.

Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica.

Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.

Tutti i **termini** previsti dal Codice sono **perentori**, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso.

Nel **computo dei termini** a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali; per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune; i giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo; per i termini da calcolarsi a ritroso (es. 4 giorni prima) si dovrà anticipare l'adempimento al giorno precedente quello di scadenza se festivo.

I **vizi formali** che non comportino la violazione dei principi di cui sopra non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall'Ordinamento federale hanno **diritto di agire** innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'Ordinamento sportivo.

L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'Ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio.

Sono **legittimati** a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso.

Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.

Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica.

Se l'istante sbaglia il giudice destinatario, l'organo che riceve il gravame dovrà trasmetterlo d'ufficio al giudice competente, per il noto principio della **conservazione degli atti**.

Un **presidente inibito** può firmare un reclamo contro una sanzione personale, ma non un atto della società: deve essere sostituito dal vice-presidente ovvero dal dirigente all'uopo delegato.

I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto **contributo**.

I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, sono restituiti.

I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica.

Sono trasmessi agli organi competenti ed alle eventuali controparti a mezzo di **posta elettronica certificata**.

I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all'eventuale **controparte** con le medesime modalità.

La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante.

La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo e per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori.

Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché all'eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi.

Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo.

Il reclamo inammissibile o improcedibile per irregolarità procedurale può essere riproposto, purché ancora nei termini, decorrenti dalla decisione precedentemente impugnata.

È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi.

Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia.

Agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine.

Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione.

Non è consentito il **contraddittorio** tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.

Le **decisioni** degli organi di giustizia sportiva devono essere redatte, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dal CGS, non oltre il decimo giorno da quello in cui sono state adottate.

Nei casi previsti dal CGS, al termine dell'udienza che definisce il giudizio, viene adottato il **dispositivo** della decisione.

I dispositivi o le decisioni sono immediatamente resi **pubblici** mediante deposito nella segreteria del giudice che li ha pronunciati. La segreteria, contestualmente alla pubblicazione, ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul sito internet della Federazione.

Il giudice, se il ricorso o il reclamo viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene la lite temeraria, può, con la decisione che definisce il procedimento, condannare la parte soccombente al pagamento delle **spese** in favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.

Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto alla Procura federale.

Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di **posta elettronica certificata**.

Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'obbligo della modalità di comunicazione degli atti a mezzo **posta elettronica certificata** entra in vigore dal 1 luglio 2020; sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le **circostanze aggravanti e attenuanti** nonché la eventuale **recidiva**.

Dette circostanze attenuanti o aggravanti sono valutate dagli organi di giustizia sportiva a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti.

Attenuano la sanzione l'aver:

- a) agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
- b) concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
- c) riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
- d) agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- e) ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.

Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.

Aggravano la sanzione l'aver:

- a) commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) cagionato un danno patrimoniale;
- c) indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi rango o a arrecare danni all'organizzazione federale;
- d) agito per motivi futili o abietti;
- e) inquinato o tentato di inquinare le prove in giudizio;
- f) determinato o concorso a determinare, con l'infrazione, una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- g) approfittato di particolari situazioni extra-sportive;
- h) aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
- i) commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
- j) l) commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
- k) m) commesso l'infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare o al fine di non farla eseguire;
- l) n) tenuto una condotta che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica;
- m) o) commesso fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione o comunque alla commissione di illeciti disciplinari, ovvero in concorso con soggetti facenti parte di associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis del Codice penale.

Costituiscono ulteriori circostanze aggravanti quelle previste dal Codice di giustizia sportiva in relazione a determinati illeciti.

Concorso di circostanze

Se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita sino alla metà del minimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente meno grave.

Se concorrono una o più circostanze aggravanti, la sanzione può essere aumentata sino al doppio del massimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente più grave.

Se concorrono insieme circostanze aggravanti ed attenuanti, gli organi di giustizia sportiva operano tra le stesse un giudizio di prevalenza o di equivalenza.

RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

La società risponde

- **direttamente** dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali;
- ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, CGS;
- dell'**operato e del comportamento** dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime;
- della violazione delle norme in materia di **ordine e sicurezza** per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti;
- si **presume** responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio; la responsabilità è **esclusa** quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.

Al fine di **escludere o attenuare** la responsabilità della società, il giudice valuta l'adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto Federale.

Le società rispondono dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 25, 26 e 28 CGS (**prevenzione di fatti violenti, fatti violenti, comportamenti discriminatori**);

le stesse, tuttavia, **non rispondono** se ricorrono **tre** delle seguenti **circostanze**:

- a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
- b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore;
- c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza;
- d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
- e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti.

La responsabilità della società è **attenuata** se la stessa prova la sussistenza di una o più di dette circostanze.

MEZZI DI PROVA

I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno **piena prova** circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale.

Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'Ordinamento statale.

I mezzi di prova **audiovisivi** possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'Ordinamento federale.

L'organo giudicante, se dispone una **consulenza tecnica**, sceglie un esperto terzo rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. Le parti possono richiedere di avvalersi di consulenza tecnica di parte.

La **testimonianza** può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d'ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso.

RICORSO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

I Giudici sportivi territoriali

sono giudici di primo grado, competenti per i campionati e le competizioni territoriali.

Giudicano in composizione monocratica, senza udienza e con immediatezza, in ordine:

- a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 del Codice di giustizia sportiva o comunque su segnalazione del Procuratore federale;
- b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco;
- c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi simili;
- d) alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell'art. 10, comma 7, CGS.

I procedimenti sono instaurati:

- **d'ufficio** e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
- **su ricorso** del soggetto interessato nei casi previsti dall'Ordinamento federale.

Il ricorso

- deve essere **preannunciato** con dichiarazione depositata con il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;
- deve essere **depositato**, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, **entro il termine di tre giorni feriali** da quello in cui si è svolta la gara;
- deve **contenere** l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova; le ragioni per le quali si presenta reclamo devono essere chiare e le richieste formulate in modo non generico; non sarebbe sufficiente asserire "ricorriamo contro la regolarità della gara": bisogna specificare il motivo per il quale la si ritiene irregolare;
- nei procedimenti inerenti la regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi simili, deve essere preceduto da specifica **riserva scritta** presentata prima dell'inizio della gara, dalla società all'arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica **riserva verbale** formulata dal capitano della squadra interessata che l'arbitro riceve in presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara.

Compete al Giudice sportivo, in prima istanza, la declaratoria della sussistenza della causa di **forza maggiore** giustificante la mancata partecipazione di una squadra ad una gara; il procedimento è instaurato su ricorso della parte che la invoca, la quale ha l'onere della prova della causa escludente la propria responsabilità.

Il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice stesso. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte, l'istante e gli altri soggetti interessati, individuati dal giudice ed ai quali è comunicato il provvedimento di fissazione

della data in cui assumerà la pronuncia, possono far pervenire **memorie e documenti** fino a **due giorni** prima di tale data.

Il Giudice sportivo pronuncia **senza udienza**.

Il Giudice sportivo può effettuare **audizioni** ai fini della decisione.
Se rinvia a data successiva la pronuncia, ne dà comunicazione agli interessati.

La decisione viene **pubblicata** nello stesso giorno in cui è stata adottata.

Nelle gare di **play off e play out**, il ricorso inerente la posizione irregolare di calciatori, tecnici ed assistenti di parte impiegati in gare, unitamente al contributo, deve essere depositato e trasmesso alla controparte entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.

Così pure nelle ultime giornate di campionato ovvero nelle gare spareggio è quasi sempre disposta, con provvedimento Federale, l'abbreviazione dei termini.

ERRORE TECNICO

L'accoglimento del ricorso contro l'**errore tecnico** dell'arbitro porta alla ripetizione della gara.

Si rammenta il caso di espulsione di un giocatore al posto di un altro, per errore di persona o di numero di maglia ovvero errore tecnico emergente dal referto arbitrale, come avere dimenticato di effettuare un recupero di tre o quattro minuti.

Tuttavia non sempre l'errore tecnico dell'arbitro, pur ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto, porta alla ripetizione dell'incontro: l'Organo giudicante dovrà valutarne l'effettiva influenza sul regolare svolgimento della gara.

Ad esempio non può dirsi che la mancata espulsione di un giocatore della squadra soccombente, ammonito per la seconda volta, con il risultato rimasto invariato sino alla fine dell'incontro, abbia influito sul risultato della gara: dell'errore dell'arbitro non può pertanto dolersi la società che ne è stata avvantaggiata, avendo potuto concludere l'incontro in undici anziché in dieci giocatori.

GARE

Gli Organi di giustizia sportiva possono ordinare la **ripetizione della gara** solo in ipotesi eccezionali, quando non ricorrano responsabilità di soggetti dell'Ordinamento sportivo e quindi la sua regolarità non sia addebitabile ad una delle due squadre.

Per gli incontri interrotti in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni della perdita della gara (art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva) deve essere disposta, in altra data, la **prosecuzione dei soli minuti non giocati**.

Ciascuna società ha diritto di ottenere dall'arbitro, prima dell'inizio della gara e sotto condizione di tempestiva ed espressa richiesta, la consegna di copia dell'**elenco nominativo dei calciatori** della squadra avversaria.

Il rifiuto del direttore di gara comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara se è dipeso da fatto colpevole della società che avrebbe dovuto predisporre e consegnare all'arbitro la distinta di gara, in quanto si è verificato un vizio che ha privato la controparte della facoltà di controllo sulla regolarità dei giocatori avversari e del diritto di predisporre contromisure sul piano tecnico-tattico.

Se la mancata osservanza del precetto è dipesa da negligenza o errore di terzi, nessun addebito può muoversi alla parte e pertanto il gravame produrrà l'annullamento della gara e la sua conseguente ripetizione.

Le irregolarità formali sulla **identificazione dei calciatori** da parte dell'arbitro non hanno rilevanza agli effetti della invalidazione della gara fuori del caso in cui risulti, in sede di giudizio, che sostan-

zialmente l'identificazione è stata errata o che è residuata incertezza sull'identità di chi ha preso parte alla gara.

Nelle gare per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica.

Un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, **può nella stessa gara partecipare come calciatore**; un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.

Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'**arbitro designato non è presente** in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata salvo espressa riduzione.

Le due società interessate sono tenute ad attivarsi a partire da mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio della gara per il reperimento di un altro arbitro, contattando il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri.

L'obbligo di contattare il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri per reperire un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata.

Qualora non sia reperito un altro arbitro la gara non viene disputata.

Non è possibile proporre ricorso avverso:

- decisione del direttore di gara di non dare inizio all'incontro per impraticabilità del campo;
- circostanze che riguardano valutazioni squisitamente tecniche relative allo svolgimento della gara, come la convalida o meno di una rete, la concessione o meno di un calcio di rigore;
- errori di segnalazioni commessi da assistenti.

Ci sono casi nei quali il gravame può portare all'**aggiudicazione della gara** a favore di una delle due squadre:

- fatti, normalmente posti in essere dal pubblico, che, a giudizio del Giudice sportivo, abbiano influito sul regolare svolgimento dell'incontro per **intimidazione dell'arbitro e dei giocatori** di una delle due squadre;
- **sospensione definitiva della gara**, decretata dall'arbitro, per fatti imputabili all'altra squadra;
- **ritardata presentazione** in campo dell'altra squadra; il tempo di attesa è pari ad un tempo di gioco, salvo espressa riduzione;
- mancata eliminazione o correzione, da parte della squadra ospitante, di eventuali **irregolarità del campo di gioco** ovvero **in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi simili**, per le quali è consentita e richiesta la riserva scritta o verbale all'arbitro.

In presenza di situazioni comunque connesse alle irregolarità del campo di gioco ovvero in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi simili, l'arbitro invita la società ospitante, tramite il capitano, ad eliminare l'inconveniente entro un termine ritenuto compatibile, **a sua discrezione**, con la possibilità di portare a compimento l'incontro. Solo alla scadenza del termine prefissato sorge la responsabilità della società ospitante che, se non avrà ottemperato alle disposizioni date dal direttore di gara, sarà responsabile della mancata effettuazione della partita, sia che il suo comportamento sia dovuto a volontarietà, sia che si tratti di imputabilità a solo titolo di colpa.

Ricorso per posizione irregolare di un calciatore

Si ha posizione irregolare di un calciatore per problemi relativi al suo **tesseramento** a favore della società per la quale è sceso in campo ovvero per **squalifica** non ancora scontata alla data della disputa della gara.

La posizione irregolare dei calciatori di riserva determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano **effettivamente utilizzati** nell'incontro ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque.

La presenza in campo di un calciatore che abbia maturato nella precedente gara la quinta ammonizione, non comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara se la relativa squalifica non è stata riportata sul comunicato ufficiale, stante il **valore costitutivo** della declaratoria del Giudice sportivo.

La presenza in panchina di un **allenatore squalificato** non determina la sanzione sportiva della perdita della gara per la propria squadra: la responsabilità del tecnico potrà essere sanzionata a livello disciplinare, individualmente, ma non potrà trasmettersi, in via oggettiva, alla società né potrà compromettere il risultato da questa conseguito.

Tutte le squalifiche **decorrono dal giorno successivo a quello in cui vengono pubblicate sul comunicato ufficiale**, salvo l'automatismo a seguito di espulsione.

Il tesserato nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare, considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.

La squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara, anche se non venga impiegato in campo; allo stesso calciatore è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica: la violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare. Il medesimo calciatore, se vi rientra per età, potrà viceversa giocare in altra squadra della sua società, anche nello stesso giorno in cui sconta la squalifica.

Quando una squalifica non venga esaurita nel corso della stagione sportiva andrà scontata nella o nelle successive.

Se il giocatore ha cambiato nel frattempo società, sconterà la sanzione rimanente nella prima squadra, sempre che vi rientri per età, della nuova società di appartenenza ferma la distinzione fra coppa e campionato.

Se il residuo di squalifica dell'anno precedente riguarda un campionato juniores, non può essere scontato dal giocatore, nel frattempo passato d'età, come "fuori quota" nel campionato juniores: lo sconterà in prima squadra.

Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle N.O.I.F. la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.

Nel caso in cui un giocatore, per due fatti autonomi, sia contemporaneamente colpito da una **squalifica a tempo** e da una **squalifica per una giornata** di gara, la seconda sanzione deve essere scontata nella prima partita in calendario dopo la scadenza della squalifica a tempo.

Il giocatore espulso nel corso di una gara, ad eccezione di quelle relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", deve essere considerato **automaticamente** squalificato per la successiva partita ufficiale, senza attendere la decisione del giudice sportivo, il quale poi preciserà se la squalifica è per una o più giornate.

L'automatismo non scatta se il giocatore incorre nel provvedimento equivalente all'espulsione dopo il fischio finale della partita. In tal caso la squalifica decorre solo dopo che sarà pubblicata sul comunicato ufficiale dal giudice.

Non vale per l'automatismo un'espulsione sancita dall'arbitro dopo che questi ha deciso di continuare la partita "pro forma".

Se una **gara** nella quale un giocatore squalificato non è stato schierato viene **annullata** e viene fatta ripetere, la squalifica di quel giocatore non è scontata; se invece la gara ottiene un risultato influente agli effetti della classifica, la squalifica del giocatore è da ritenersi scontata.

Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione

in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte “a tavolino”, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva.
Nel caso di annullamento della gara, il calciatore sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

Non sconta la squalifica il giocatore allorché la propria squadra rinuncia a disputare una gara; mentre è da ritenersi scontata la squalifica del giocatore dell'altra società, purché questa abbia presentato regolarmente la lista di gara all'arbitro.

Sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al **risarcimento dei danni** per fatti violenti dei sostenitori, è competente a giudicare, in prima istanza, il Tribunale federale nazionale.

Mentre l'aspetto disciplinare è di esclusiva competenza del Giudice sportivo, l'accertamento e la determinazione della responsabilità patrimoniale della società sono di esclusiva competenza del Tribunale federale nazionale.

In materia risarcitoria solo detto Tribunale - e non anche il Giudice sportivo – è competente a provvedere, tanto relativamente alla sussistenza della responsabilità quanto alla misura del danno, non essendo ammissibile una pronuncia su questa materia, anche incidentalmente data in sede disciplinare, da parte del Giudice sportivo territoriale.

Il **Tribunale federale** è altresì competente in materia di tutela di situazioni giuridicamente protette nell'Ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva (art. 30 CGS-CONI).

Il Tribunale federale territoriale ha competenza per i Campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato Regionale.

RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte sportiva d'appello territoriale (di seguito "Corte")

giudica, in composizione collegiale, in **secondo grado** per i reclami presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali; non ha il potere di modificare i risultati delle gare d'ufficio o su denuncia, ma solo su impugnativa da parte di chi vi è legittimato.

Reclamo avverso le decisioni del Giudice sportivo territoriale

Sono **legittimate** a reclamare le società punite dal Giudice sportivo territoriale, nonché i singoli tesserati, ad esempio il calciatore squalificato, anche in assenza di un reclamo della sua società.

Il reclamo deve essere:

- **preannunciato** con dichiarazione depositata, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di **due giorni** dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;
- **depositato**, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro **cinque giorni** dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;
- **motivato** e contenere le **specifiche censure** contro i capi della decisione impugnata; sono inammissibili le **domande nuove**, mentre possono prodursi **nuovi documenti**, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso.

La notifica del reclamo alla **controparte** è necessaria quando è in gioco il risultato di una gara, mentre non è richiesta quando si ricorre contro la squalifica di un tesserato.

Il reclamante ha diritto di ottenere, con richiesta da formulare nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo, copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia.

Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro **cinque giorni** da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti.

Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo.

Entro cinque giorni dal deposito del reclamo, il presidente della Corte, con provvedimento comunicato agli interessati, fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro quindici giorni dal deposito del reclamo.

Il reclamante e gli altri soggetti interessati, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire **memorie e documenti** fino a **quattro giorni** prima della data fissata per l'udienza.

Le parti hanno **diritto di essere sentite**, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni.

La Corte ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.

La Corte decide in camera di consiglio:

- se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo anche nel merito con possibilità di **aggravare** le sanzioni a carico dei reclamanti;
- se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso in primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;

- se rileva che il primo Giudice non ha provveduto su tutte le domande propositegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito;
- se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dal Giudice sportivo territoriale, annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito all'organo che ha emesso la decisione.

Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il **dispositivo** della decisione; la **decisione** entro quindici giorni dall'adozione del dispositivo.

Per i giudizi di cui all'art. 138, comma 1, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a), b), c) e d), innanzi alla Corte sportiva di appello, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione; la relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dall'adozione del dispositivo.

Il reclamo è **improponibile** nei seguenti casi:

- a. ammonizioni e squalifiche a giocatori sino a due giornate di gara o squalifica a termine di durata non superiore a quindici giorni;
- b. inibizioni per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, di durata non superiore ad un mese;
- c. squalifiche di campo non superiori ad una giornata di gara;
- d. ammende non superiori ad € 50,00 per le società di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica; ad € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

Per le sanzioni pecuniarie potranno esserci adeguamenti all'inizio della stagione sportiva.

La presentazione di un reclamo contro una squalifica non ne interrompe l'**esecutività**, pertanto il tesserato sanzionato non dovrà essere utilizzato sino all'eventuale decisione che lo riqualfichi, salva l'adozione, su richiesta del reclamante, di un provvedimento di **sospensione cautelare**.

Al termine della gara, l'arbitro riconsegna ai dirigenti delle due squadre le copie delle rispettive **liste di gara** ovvero un "rapportino" ove sono annotate le sanzioni, ammonizioni ed espulsioni, applicate ai calciatori in quel incontro. Ciò anche al fine di rilevare subito eventuali errori di persona. Trattasi tuttavia di documento non ufficiale: non può essere citato come prova nel caso che il referato ufficiale di gara diverga sui nomi degli espulsi e degli ammoniti.

TABELLA TERMINI PRESENTAZIONE RICORSI E RECLAMI

<i>giudice</i>	<i>Termini</i>
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	<p>RICORSO</p> <p>PREANNUNCIATO con dichiarazione depositata, unitamente al contributo, presso la Segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.</p> <p>DEPOSITATO presso la Segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte entro 3 giorni feriali dalla gara.</p>
CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE	<p>RECLAMO</p> <p>PREANNUNCIATO con dichiarazione depositata, unitamente al contributo, presso la Segreteria della Corte e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro 2 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.</p> <p>DEPOSITATO presso la Segreteria della Corte e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare o 5 giorni dal giorno in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti nella dichiarazione con la quale ha preannunciato il reclamo; memoria e documenti fino a 4 giorni prima dell'udienza.</p> <p>CONTROPARTE può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione di preannuncio del reclamo;</p> <p>CONTRODEDUZIONI E DOCUMENTI fino a 4 giorni prima dell'udienza.</p>

INDIRIZZI UTILI

<i>giudice</i>	<i>Indizzo Pec</i>
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE COMITATO REGIONALE MARCHE	marche@pec.figcmarche.it
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DELEGAZIONE PROV.LE ANCONA	ancona@pec.figcmarche.it
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DELEGAZIONE PROV.LE ASCOLI PICENO	ascoli@pec.figcmarche.it
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DELEGAZIONE PROV.LE FERMO	fermo@pec.figcmarche.it
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DELEGAZIONE PROV.LE MACERATA	macerata@pec.figcmarche.it
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DELEGAZIONE PROV.LE PESARO	pesaro@pec.figcmarche.it
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE COMITATO REGIONALE MARCHE	marche@pec.figcmarche.it